



Chiasso, 11 dicembre 2012

Ris. mun. 1959 / 10 dicembre 2012

Municipio  
Piazza Col C. Bernasconi 1  
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20  
Fax +41 (91) 695 08 49  
municipio@chiasso.ch

Signori  
Giorgio Fonio  
Mauro Mapelli  
6830 Chiasso

## RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI GIORGIO FONIO E MAURO MAPELLI SUL SUBAPPALTO DELLA GESTIONE DEL RISTORANTE TENNIS CLUB A SESEGLIO

Signori Consiglieri comunali,

Con il termine subappalto si definisce la cessione a terzi di una commessa o prestazione da parte dell'aggiudicatario di un appalto.

Nel caso in disamina siamo confrontati con un contratto di locazione di un bene pubblico, di proprietà del Comune, concesso in gestione al Tennis Club Chiasso. Qualora quest'ultimo, in qualità di conduttore, o un sublocatario commetta un qualsiasi atto illecito di qualsiasi natura, non sussiste alcuna responsabilità diretta o indiretta da parte del proprietario dell'immobile (cfr. Codice delle obbligazioni svizzero).

1. La Legge cantonale sulle Commesse pubbliche vieta il subappalto, salvo se ammesso negli atti di gara. Usualmente il Municipio prevede tale divieto nei capitolati.  
Il controllo sul rispetto delle disposizioni contrattuali viene espletato tramite l'usuale attività di direzione lavori.
2. Per la locazione degli spazi di proprietà comunale, di regola si procede mediante l'emissione di un concorso pubblico.  
La locazione del Centro Tennis di Seseglio costituisce un caso particolare, poiché come noto si tratta di una struttura edificata a suo tempo dalla Centro Tennis Chiasso SA (società partecipata al 50 % dal locale Tennis Club), su terreno di proprietà comunale, previa costituzione di un diritto di superficie, e poi riscattato nel 2000 dal Comune, a causa delle difficoltà in cui versava il locale Tennis Club, conduttore della struttura.  
Il contratto di locazione origina quindi dalle trattative a suo tempo concluse tra Comune, banche creditrici, Centro Tennis Chiasso SA e Tennis Club Chiasso, miranti a garantire un futuro alla struttura sportiva.
3. In virtù del contratto di locazione in essere, non vige obbligo da parte del conduttore di sottoporre a preventiva autorizzazione la scelta sull'esercente dell'Osteria. Nondimeno, non appena venuti a conoscenza della situazione, l'ente comunale ha messo in guardia il locale Tennis Club, prima verbalmente, e indi per iscritto, sulle traversie con cui era confrontata l'interessata.



4. Come affermato sopra, per un atto illecito compiuto dal conduttore o dal sublocatario, il proprietario, nel nostro caso il Comune, non è passibile di negligenza, ragion per cui nella fattispecie considerazioni dal lato immagine non possono nemmeno nascere.
5. Vedi risposta al punto 4.
6. Come esposto al punto 3., non appena venuti a conoscenza della situazione, l'ente comunale ha messo in guardia il locale Tennis Club, prima verbalmente, e indi per iscritto, sulle traversie con cui era confrontata l'interessata.
7. Da quanto ci consta, l'interessata figurava quale datore di lavoro nell'ambito della genenza per esercizio senza alloggio, affidata ad un terzo (autorizzazione rilasciata dall'Ufficio cantonale del commercio e passaporti).
8. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, i salari ai dipendenti sarebbero stati nel frattempo almeno in parte versati, facendo capo alle indennità per insolvenza.
9. Il Municipio non può arrogarsi il diritto di modificare il Codice Civile o la vigente legislazione in campo amministrativo.

Vogliate gradire, signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretti

